CAMERA ARBITRALE ANAC

ARBITRATO R.G.A 04/2023

LODO ARBITRALE

pronunciato dal Collegio arbitrale composto da:

ing. Giovanni Soria (Arbitro con funzioni di Presidente)

avv. Salvatore Coletta (Arbitro)

ing. Stefano Lombardi (Arbitro)

nella controversia promossa

TRA

ICO S.r.l., con sede in Monte San Biagio (LT) Via Grotte nr 9 (P.IVA 01846150595) in persona del legale rappresentante sig. Iacovacci Luigino nato a Fondi il 23.06.1966 (CF CVCLGN66H23D662Q)

elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Mario Signore (C.F. SGNMRA62M11F224L) che la rappresenta ed assiste, in Formia Via XXIV maggio 10 pec: avvmariosignore@puntopec.it

E

COMUNE DI PONZA (C.F.: 81004890596), con sede in 04027 Ponza (LT), Piazza Pisacane n. 4, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Mignano (C.F. MGNGCM59B16E472A) PEC: avvgiacomomignano@puntopec.it

PRONUNCIATO NELLA CONTROVERSIA PROMOSSA PER

l'adempimento del contratto stipulato inter partes il 23 novembre 2010 avente ad oggetto la realizzazione di una *sala per attività socio-culturali, sportive e convegnistica*

IN FATTO

Con atto introduttivo di arbitrato e nomina di arbitro Prot. n. 33477 del 02.05.2023 la società I.C.O. s.r.l. promuoveva il giudizio arbitrale assumendo di aver ricevuto in appalto la esecuzione delle opere oggetto del contratto e di aver dato corso alle opere preliminari, tra cui la ripulitura e lo spianamento dell'area, per poi avvedersi, una volta predisposta l'area di cantiere, che l'area risultava notevolmente inferiore a quella prevista in progetto, con conseguente impossibilità di eseguire l'opera programmata.

Seguiva un giudizio innanzi il Tribunale civile di Latina che si concludeva con la sentenza n. **2416/2022** con la quale il Tribunale di Latina dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Collegio istituito presso la Camera Arbitrale competente.

Veniva quindi riassunto il giudizio dalla stessa società appaltatrice la quale chiedeva la nomina del collegio e rassegnava le conclusioni qui di seguito riportate:

"Voglia l'Ill.mo Collegio Arbitrale adito

1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Comune di Ponza, come sopra meglio descritto (errori nel progetto dell'opera messa al bando ed aggiudicata alla ditta appaltante; errori nel progetto di variante; illegittimo ed

ingiustificato protrarsi della sospensione dei lavori; violazione dell'obbligo di cooperazione ex art. 1206 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede oggettiva nelle obbligazioni e nei contratti; comportamento ostativo ad ogni volontà conciliativa) , e, conseguentemente

2) dichiarare, ai sensi degli artt. 1453 1454 1455 1457 1460 c.c., la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e sottoscritto in data 23/11/10 per la realizzazione di una sala per attività socio-culturali, sportive e convegnistica" in località La Piana, sul terreno al foglio 6 particelle n. 105, 104, 117 e 519 per fatto e colpa esclusiva del Comune di Ponza; e, per l'effetto, statuire sulle conseguenze risolutorie discendenti dalla pronuncia di risoluzione nonché sul risarcimento del danno emergente e del lucro cessante patiti dall'impresa ed, a tal fine,

3) condannare il Comune di Ponza al rimborso- risarcimento del danno in favore della società appaltatrice somma di € 151.510,29 come da originario atto di citazione, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre IVA, rivalutazione monetaria a titolo di maggior danno ed interessi sulla somma rivalutata per le voci esposte in narrativa, per le causali di cui in narrativa quivi specificatamente riportate

- € 59.034,45 per le spese sostenute (€ 3.828,75 per la partecipazione alla gara di appalto, € 30.000,00 corrisposti alla società Ediltecnica s.r.l. per lo spianamento dell'area, € 13.325,70 per i costi sostenuti per i lavori tecnici dell'ing. Simonetti e dell'arch. Rizzi, € 11.280,00 per l'acquisto di beni strumentali ed attrezzature specifiche per il cantiere di Ponza),

- € 77.063,20 per risarcimento del danno di cui all'art. 132 DLgs. n. 163/06 (10% del corrispettivo di appalto);

- € 15.412,64 per risarcimento del danno curriculare (2% sull'importo dell'appalto in esame);

- € 90.164,00 ex art. 32 DPR n. 207/2010 per il pagamento di una somma dovuta per spese generali nella misura percentuale del 13 % dell'ammontare dell'appalto.

4) condannare il Comune di Ponza all'integrale pagamento delle spese, competenze ed onorari del procedimento riassunto e di quello arbitrale nonché quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale."

Con atto di costituzione ritualmente depositato si costituiva il Comune di Ponza concludendo per il rigetto della domanda e per la declaratoria di intervenuta prescrizione.

Nominato il collegio ed accettata la nomina secondo rito, questo si insediava convocando le parti per la udienza del 26 gennaio 2024.

Verificati gli atti ed acquisita la documentazione, il collegio prendendo atto del fatto che le parti si erano dichiarate disponibili ad una conciliazione, rinviava alla udienza del 26 marzo 2024 e quindi su istanza della parte al 08 aprile 2024.

In detta udienza il Comune chiedeva prendersi atto del fatto che esso era sottoposto alla procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis TUEL.

Il collegio proponeva quindi alle parti di definire la controversia con il pagamento in favore della impresa della totale somma di €. 45.000,00 (quarantacinquemila/00) che il comune chiedeva di corrispondere entro il gennaio 2025.

Il giudizio veniva quindi rinviato su istanza delle parti al 30 settembre per l'acquisizione della autorizzazione ministeriale e della giustizia contabile.

Il legale del comune comunicava quindi l'intervenuta accettazione ed autorizzazione conseguente che il comune aveva formalizzato con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 27/09/2024.

Al fine di consentire al Comune di provvedere all'approvazione con Delibera di Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalla transazione in oggetto veniva concessa proroga al 30 novembre 2024.

Pertanto il Consiglio Comunale di Ponza ha approvato D.C.C. 57 del 25/11/2024 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETT. A) T.U.E.L. D. LGS.267/2000. APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE ICO S.R.L.

Il collegio quindi non può che prendere atto della intervenuta transazione con conseguente definizione del procedimento per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Appare indubbio che alla intervenuta transazione, peraltro costituente accettazione delle parti di una proposta formulata dal collegio decidente, consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere che, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale può essere assunta anche d'ufficio, nel caso di specie peraltro, l'esito qui dedotto risulta giustificato dalla approvazione di una transazione stipulata successivamente all'avvio del giudizio ed esaurisce il compito del Collegio arbitrale in relazione a tutte le domande, anche subordinate e riconvenzionali, formulate dalle parti, ricavandosi quale conseguenza immediata e diretta il venir meno dell'interesse delle parti medesime alla decisione.

L'esito de quo non sarebbe neppure impedito dalla circostanza che non vi sia stato l'effettivo pagamento dell'intero importo concordato, avendo le parti convenuto anche il

termine per il pagamento fissato al 15 gennaio 2025.

Ne deriva che l'unica interpretazione di queste pattuizioni che rispetti, tra gli altri, l'art. 1367 c.c., impone di escludere che le parti abbiano inteso

subordinare al pagamento integrale la rinuncia alle domande svolte in arbitrato, cosa che si evince proprio dalla previsione della scadenza per il pagamento della somma concordata in una data successiva a quella per la pronuncia del lodo.

P.Q.M.

il Collegio arbitrale pronunciando in via definitiva sulla controversia allo stesso devoluta, recepita la transazione conclusa tra le parti,

- dichiara l'improcedibilità del presente giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere per essere venuto meno l'interesse alle ulteriori domande.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
- pone in capo di entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, i compensi e le spese del procedimento arbitrale come da liquidazione della Camera

Arbitrale presso l'ANAC.

Così deciso in conferenza personale telematica audio/video del 30/09/2024 all'unanimità dei componenti del Collegio arbitrale che, predisposto il presente lodo in originale digitale, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti e della delibera ANAC n. 48 del 30.1.2019 nella data indicata in ciascuna sottoscrizione telematica.

L'imposta di bollo viene assolta mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate e conseguente rilascio di contrassegni in numero corrispondente ad una marca ogni quattro facciate per un totale massimo di cento righe, moltiplicato per il numero degli originali disposto dall' art. 209, comma 13 dlgs 50/2016. Si indicano di seguito i codici numerici composti di quattordici cifre

rilevabili dai contrassegni telematici rilasciati dall' intermediario; il presente lodo, in formato nativo digitale, è trasmesso all' indirizzo di pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

Codici contrassegni telematici:

01230186685630	01230186685629	01230186685618
01230186685607	01230186685595	01230186685584

ing. Giovanni Soria (Arbitro con funzioni di Presidente)

avv. Salvatore Coletta (Arbitro)

ing. Stefano Lombardi (Arbitro)